

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACO

N. 25 DEL 05-05-2026

Oggetto: **PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2026**

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione del “verde” da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, sia se confinanti con le vie di comunicazione (fascia dei terreni di frontalità), sia per le altre aree, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;

RILEVATO che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

CONSIDERATO che la presenza, in tali aree incolte nel territorio comunale, di essenze vegetali sconfinanti su pubbliche vie e di aree inquinate da depositi di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, nonché la mancata pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, rendono favorevole la proliferazione di fauna, quali ratti, artropodi emofagi, parassiti e altre sgradite specie di fauna sinantropica, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone e dei beni esistenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5/48 del 29.01.2025 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025” con la quale vengono impartite le linee di indirizzo per l'aggiornamento del piano regionale antincendi per l'anno 2025 e in attesa di nuovi aggiornamenti queste vengono estese anche per il 2026;

PRESO ATTO che, ai sensi della sopra citata deliberazione, dal 01 Giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”;

RITENUTO necessario mantenere costantemente sotto controllo (sia da parte dei privati che degli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili per la gestione degli immobili) la crescita delle essenze perenni, nonché pulite e curate tutte le aree ricadenti nella fascia perimetrale dei 200 metri dall'abitato ed inoltre tutte le aree presenti nel territorio comunale ed, in particolare, quelle situate nel centro abitato.

RITENUTO INOLTRE indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni.

VISTA la legge 24 Novembre 1981, n. 689;

VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione civile" che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile, e lo designa altresì all'art.12 c. 5a) responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica...";

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il programma Regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche e le infezioni da esse trasmesse;

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla Legge per l'emissione dell'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente;

ORDINA

Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29 gennaio 2025 avente ad oggetto "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025" e in attesa di nuovi aggiornamenti queste vengono estese anche per il 2026 che si intendono qui integralmente richiamate. Inoltre,

1. Entro il 1° Giugno i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a:
 - a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
 - b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
 - c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
 - d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2 (All. 5/48 DEL5-48 Allegato 8 - Prescrizioni regionali antincendio), devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
 - e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
2. Nel periodo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre (Art 12 All. 5/48 DEL5-48 Allegato 8 - Prescrizioni regionali antincendio) i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Ispettorato Forestale competente per territorio;

3. I rifornitori ed i depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili e combustibili, posti al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme di criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;

4. Entro il 1° giugno i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, come pure delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti all'interno delle aree urbane, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi, nonché ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.

TALI SITUAZIONI DEVONO ESSERE MANTENUTE PER TUTTO IL PERIODO IN CUI VIGE LO STATO DI ELEVATO RISCHIO DI INCENDIO (DAL 1° GIUGNO FINO AL 31 OTTOBRE 2026);

AVVERTE CHE

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui ai punti dal n. 1 al n. 3 della presente Ordinanza, di cui alle prescrizioni antincendio impartite dalla Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29 gennaio 2025, saranno punite a norma della delibera della Giunta comunale n. 86 del 13-10-16. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente;
- Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte all'Allegato 5/48 DEL 5 - 48 Allegato 8 - Prescrizioni regionali antincendio;
- il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.

DEMANDA

Al Servizio Polizia Locale, alle Forze dell'ordine ed a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, ciascuna per le proprie competenze, il monitoraggio per la corretta osservanza delle presenti disposizioni.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito internet del Comune.

La consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

- Prefettura U.T.G. di Cagliari

- Città Metropolitana di Cagliari
- Polizia Locale - Sede
- Ufficio Tecnico – Sede
- Stazione Carabinieri – Uta
- Compagnia Barracellare – Uta.
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Uta